

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 29887 Anno 2019**

**Presidente: PETRUZZELLIS ANNA**

**Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI**

**Data Udiienza: 27/03/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

MARTORANO ATTILIO nato a POTENZA il 19/05/1967

avverso la sentenza del 06/04/2018 della CORTE APPELLO di POTENZA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

uditi gli avv. DONATELLO CIMADOMO e FRANCO CARLO COPPI che hanno concluso chiedendo per l'accoglimento del ricorso.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte di Appello di Potenza con sentenza del 6 aprile 2018 ha confermato la condanna in sede di giudizio abbreviato di Attilio Martorano per i reati di peculato continuato e falso ex art. 483 cod. pen.

1.1. Quanto alla accusa di peculato, Martorano Attilio rivestiva nel periodo in questione, tra maggio 2010 e dicembre 2011, il ruolo di assessore alla sanità della Regione Basilicata. In tale periodo riceveva la somma di circa € 2600 mensili per anticipo delle spese di segreteria e di rappresentanza rimborsabili ex art. 11 della legge regionale 8/1998. Da un controllo sulla rendicontazione per tali somme per

2

R

l'anno e mezzo indicato, secondo la accusa, vi era stata una appropriazione di € 570 circa. In particolare:

- due scontrini fiscali riferiti a spese di ristorazione, per circa € 15 e € 45 rispettivamente, risultavano emessi il 28 febbraio 2011 in concomitanza temporale ma in luoghi diversi;

- una ricevuta fiscale di circa € 35 del 14 aprile 2011 risultava emessa in data incompatibile con la presenza del ricorrente in Roma per una missione;

- della spesa complessiva di ristorazione di cui alla ricevuta fiscale del 13 aprile 2011, la Corte di Appello riteneva che la spesa di € 70 per "champagne" consumato durante il pasto fosse incongrua rispetto alla finalità di rappresentanza dell'ente pubblico.

- La ricevuta fiscale del 12 giugno 2011 per € 450 riferita a "13 menu degustazione", non essendo accompagnata da indicazione della esigenza di rilievo politico di tale consumazione, era ritenuta incongrua perché coincidente con il compleanno della moglie dell'assessore.

1.2. La Corte di Appello, quanto agli argomenti che si vedranno essere oggetto di ricorso, rilevava:

- le memorie depositate il 2 marzo 2017 ed il 2 febbraio 2018 avevano «introdotto alcune argomentazioni eterogenee e contraddittorie rispetto alle originarie censure» per cui non le valutava.

- La compensazione contabile invocata dalla difesa dell'imputato tra crediti maturati ed esborsi ritenuti oggetto di distrazione era irrilevante in quanto il momento di consumazione del peculato era precedente la realizzazione delle condizioni per la compensazione.

- In considerazione dell'assenza di una normativa regionale di dettaglio all'epoca dei fatti nonché dell'assenza di un effettivo sistema di controllo sulle spese di segreteria e rappresentanza, vale la regola generale di cui alla sentenza Cass. n. 16529 del 2017, secondo la quale le spese di rappresentanza devono realizzare il fine istituzionale dell'ente e la funzione rappresentativa esterna dell'ente pubblico.

- Inoltre, secondo la sentenza Cass. n. 53331 del 2017, è illegittimo l'impiego di contributi dei gruppi consiliari regionali per spese non giustificate o per cui le pezze di appoggio siano prive di giustificazione o rechino indicazioni generiche. Più in generale, motivando mediante la trascrizione di altra giurisprudenza di legittimità, La Corte affermava che la assenza di adeguate giustificazioni non consente di ritenere le spese finalizzate alla attività istituzionale. Rilevava quindi come la difesa non avesse

fornito spiegazioni alla contestazione di incompatibilità di voci di spesa con le finalità politiche di rappresentanza dell'ente.

- L'entità della somma oggetto di appropriazione, circa € 570, non consentiva né di ritenere l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità né l'attenuante speciale del fatto di particolare tenuità dell'art. 323 bis cod. pen. tenuto conto del vulnus conseguente alla condotta.

- Sussisteva il reato di falso perché il ricorrente aveva attestato, contrariamente al vero, la finalità di rappresentanza delle spese.

2. Contro tale decisione presenta ricorso la difesa di Martorano deducendo:

2.1. primo motivo: violazione di legge quanto all'art. 314 cod. pen. nonché vizio di motivazione.

- La Corte non ha valutato le memorie difensive nonostante queste, diversamente da quanto affermato nella sentenza, fossero in immediata relazione con le questioni devolute con l'impugnazione.

- La Corte non offre una risposta alla deduzione difensiva che rilevava come la normativa vigente al momento dei fatti non individuasse le spese non ammissibili e la documentazione da produrre, per tale ragione venendo modificata e integrata nel 2012 con riferimento anche ai rimborsi spese per i collaboratori, contrattualizzati e non. Non ha inoltre tenuto conto dell'articolo 11 della L. R. 8/1998 e dell'articolo 3 deliberazione 357/2000 che fanno riferimento anche alle spese di rappresentanza finalizzate a rendere possibile l'esercizio del mandato non in rappresentanza della Regione. Contrariamente alle spese per i gruppi consiliari, quindi, le spese per l'assessore sono connesse anche alla sua attività politica.

- la Corte di Appello motiva erroneamente confondendo tra reato e prova del reato richiedendo una giustificazione contabile per le spese anche quando questa non è prevista dalle norme amministrative.

- Quanto alla ricevuta del pranzo collegato dalla accusa al compleanno della moglie non vi è stata alcuna risposta alle censure difensive sulla totale assenza di accertamenti sugli altri commensali e sulla presenza del coniuge.

- Non è prova di peculato la dichiarazione di aver consumato champagne in una data occasione distinguendo tra spese ammesse e non ammesse a fronte peraltro di una pacifica esposizione della voce di spesa che, a fronte di una volontà di dolo, sarebbe stata facilmente occultata.



- I due casi di spese per pranzo incompatibili appaiono agevolmente collegati alle spese per i collaboratori non contrattualizzati, in assenza di preclusione all'epoca dei fatti per tale tipo di rimborsi.

- Non vi è stata motivazione specifica in ordine al meccanismo della compensazione.

2.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla contestazione del reato di falso non essendovi alcuna dichiarazione falsa.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato dovendo in conseguenza essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.

Nella individuazione delle ragioni dell'annullamento si segue l'ordine logico degli argomenti - tra quelli proposti nel primo motivo di ricorso - che con immediatezza portano alla esclusione della sussistenza del reato.

2. Come chiaramente esposto dai giudici di merito, le contestazioni di irregolarità nei rimborsi in favore del ricorrente non sono nate dalla scoperta di singoli casi anomali ma sono il frutto di una complessiva verifica dell'«effettivo impiego dei fondi affidati mensilmente ai consiglieri ed assessori della Regione Basilicata negli anni 2010 e 2011 in relazione ai contributi da costoro ottenuti per le spese di rappresentanza e di attività istituzionale e/o politica sostenute nel corso del loro mandato».

Quindi, con riferimento al Martorano, non risulta che emergessero specifiche anomalie e, inoltre, proprio perché si è proceduto ad una completa attività di verifica della sua rendicontazione, le anomalie riscontrate per il rimborso di circa € 570 corrispondono all'accertamento positivo di regolarità della restante quota di contributi, pari a circa € 32.000.

2.1. La Corte di Appello, che quanto all'accertamento dei fatti sostanzialmente rinvia alla sentenza di primo grado, sostiene che la propria decisione è coerente con talune decisioni assunte da questa Corte di legittimità su casi del tutto sovrapponibili; per tale ragione riporta ampi stralci di tali motivazioni.

In realtà risulta con assoluta immediatezza che le sentenze richiamate non hanno alcuna riferibilità al caso di specie:

- Sez. 6, n. 16529 del 23/02/2017, Ardigò, Rv. 270794 faceva riferimento ad un sindaco che poneva a carico dell'ente spese (di ben altro importo) di rappresentanza non di diretto interesse del Comune ma «comunque riconducibili ad

eventi e situazioni [...] in senso lato istituzionali» (interesse del gruppo dei Comuni della data area geografica) in un caso in cui, diversamente dal caso qui in questione, non vi era affatto una normativa specifica sulle spese ammissibili; la conseguenza era una situazione di incertezza sulla ammissibilità delle spese per cui questa Corte disponeva l'annullamento senza rinvio con conseguente assoluzione per l'errore scusabile dell'imputato nell'ipotizzare il diritto al contributo per le spese per la rappresentanza politica.

- Sez. 6, n. 53331 del 19/09/2017, Piredda, Rv. 271654 innanzitutto trattava di un caso in cui le cifre oggetto di rimborso erano ben più consistenti, € 9/10mila per ciascuno degli imputati; costoro nel corso delle intercettazioni affermavano di essere ben consapevoli di avere richiesto rimborsi non dovuti e, del resto, li avevano occultati con pezze di appoggio (scontrini eccetera) irregolari. Infatti alcuni documenti erano prodotti due volte, alcuni illeggibili, le ricevute erano prive di data e firma, non vi era mai riferimento ai beni acquistati. Inoltre gli accertamenti mirati a seguito di concrete notizie di reato dimostravano l'uso privatistico dei fondi ed anche la loro diretta appropriazione per essere alcuni acquisti solo simulati e per essere stati pagati dei canoni di locazione per immobili in uso personale.

- Sez. 6, n. 10135 del 06/11/2012 - dep. 04/03/2013, Raimondi e altro, Rv. 254763 (riferita a dirigenti ASL) considerava casi in cui vi era l'accertamento positivo che le spese portate a rimborso non erano affatto di rappresentanza ma riguardavano una moltitudine di spese personali, quali acquisti in supermercati, biglietti di traghetti, consumazioni al bar, ricariche di telefoni cellulari, acquisto di batterie, parcheggio e lavaggio di autovetture, etc.

2.3. Quindi la motivazione che fa riferimento ad una pretesa identità tra il caso in esame ed altri vagliati da questa Corte è solo apparente e comunque erronea. Nessuno dei precedenti citati offre una soluzione che giustifica di per sé la decisione in esame.

3. Va inoltre considerato l'errore di un'altra premessa della Corte di Appello: sostiene, difatti, che il reato di peculato ricorra per il solo fatto che non sia offerta la giustificazione adeguata della finalità istituzionale delle spese per le quali si chiede il rimborso. Al contrario, va rammentato che il reato di peculato consiste nella appropriazione del denaro di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per motivi di ufficio e non nella irregolarità della tenuta della documentazione contabile. Quest'ultima circostanza può certamente essere un sintomo della condotta di appropriazione per cui, quindi, giustificherà un accertamento ma non sarà certamente

la prova incontrovertibile della appropriazione né, tantomeno, costituirà l'appropriazione in sé. E' erroneo quindi ritenere appagante per la condanna il semplice dato della insufficiente giustificazione offerta dalla documentazione contabile (ancor di più se non si spiega la ragione per cui non sia rilevante la decisione dell'organo amministrativo competente che ha proceduto al rimborso, rischiando altrimenti di invadere l'area di competenza della pubblica amministrazione).

4. Per le tre voci incriminate vanno fatte considerazioni diversificate anche perché si tratta di ipotesi ben differenti per cui è irrilevante una loro considerazione unitaria se non, solo laddove fossero confermate le irregolarità, per ritenere la sussistenza del dolo.

4.1 La spesa più rilevante consiste nella cena per 13 persone per l'importo di € 450 che è stata ritenuta "privata".

Va considerato che certamente la coincidenza di tale evento con il compleanno del coniuge poteva essere una ragione di sospetto che avrebbe giustificato un approfondimento mirato alla individuazione di chi fosse presente alla cena per smentire la finalità di rappresentanza politica.

Invece, il "sospetto" limitato alla coincidenza di date è stato considerato quale prova della irregolarità o, meglio, è stata la ragione per invertire l'onere della prova e richiedere all'imputato di dimostrare la propria innocenza per una colpa evidentemente presunta.

4.2. La sentenza di primo grado afferma (pag. 30) che si è in presenza di «spese sostenute in occasione di ricorrenze (come compleanni dei prossimi congiunti) non pertinenti alla carica» e, poi (pag. 36), riferisce di «spese sostenute in occasione del compleanno della moglie dell'assessore pertanto non ammissibili a contributo». Infine (pag. 46), afferma che «non risulta, infatti, addotta prova alcuna dall'imputato che possa confutare la granitica valenza probatoria di Visconti natura documentale e logica posti dall'Accusa a suffragio della contestazione in ordine alla non ammissibilità a rimborso delle spese specificamente accertate per il totale di €570,30».

Poiché di documentale vi era solo il dato della coincidenza temporale, è quindi chiaro che si è ritenuto che a fronte di tale "coincidenza" spettava a carico dell'amministratore un onere della prova che, in quanto non soddisfatto, comporta la veridicità della ipotesi che la cena fosse finalizzata a festeggiare il compleanno del coniuge.

4.3. Tale palese imposizione dell'onere della prova della innocenza a carico dell'accusato risulta confermata anche dalla sentenza di appello che, oltre al mero

rinvio alle valutazioni del primo giudice, valorizza appunto la «coincidenza con la ricorrenza del compleanno della moglie» che diventa prova della estraneità della spesa per la «assenza di qualsiasi indicazione o allegazione giustificativa della esigenza di rilievo politico sottesa a tale consumazione di tipo conviviale».

La coincidenza di eventi comporta, secondo la Corte di Appello, un onere di allegazione documentale altrimenti non richiesto.

Peraltro lo stesso giudice appare consapevole che, di norma, non è (era) richiesta l'allegazione documentale della finalità della spesa. Difatti, come correttamente deduce la difesa, per la diversa cena "incriminata" limitatamente alla incongrua scelta del vino, la finalità di rappresentanza è stata confermata senza richiedere la relativa prova postuma all'assessore.

4.4. Quanto detto basta ad escludere che vi sia alcun elemento di prova che il rimborso fosse non dovuto e integrasse il reato di peculato. Dal testo delle sentenze risulta innanzitutto la assenza di elementi concreti che fondino una effettiva notizia di reato sul punto (altrimenti, a fronte di qualsiasi amministratore pubblico che ottenga contributi per spese analoghe in occasione di una ricorrenza comparabile scatterebbe l'obbligo di denuncia da parte degli organi deputati al rimborso) e, comunque, risulta la totale assenza di prove, mai acquisite, non essendo quindi possibile alcun diverso esito in sede di un eventuale giudizio di rinvio.

5. Passando all'altra spesa di importo più rilevante in ordine decrescente, ovvero la spesa di € 70 per lo champagne consumato in occasione di una cena, va considerato come il reato sia stato ritenuto, in una situazione ben diversa dalla precedente, sulla scorta di una affermazione non condivisibile.

A parte che nella stessa prospettiva dei giudici di merito l'importo oggetto di peculato andrebbe ridotto del valore della prestazione che sarebbe stata ammissibile, non sembra possa seriamente sostenersi che il passaggio tra spesa congrua e spesa non congrua, corrisponda al passaggio fra uso regolare della cosa dell'amministrazione e peculato.

5.1. La situazione è molto semplice: si è in presenza di una spesa in teoria ammessa a rimborso, prospettata in modo del tutto trasparente (le varie voci sono riportate nella ricevuta del ristorante) e l'ente pubblico competente a decidere sulla ammissibilità a contributo valuta se il dato costo sia rimborsabile o non lo sia in tutto od in parte (secondo un più semplice concetto di spesa eccessiva o meno e non di spesa "congrua" rispetto alle esigenze di rappresentanza - altrimenti si dovrebbe introdurre il sindacato sulla rilevanza dell'incontro politico/istituzionale).

Nella richiesta "eccessiva" e nel presunto erroneo accoglimento da parte della amministrazione potrà rilevarsi una responsabilità contabile ma nulla consente di ritenere che avere "chiesto troppo" integri il reato di peculato.

Va, per completezza, considerato che in alcun modo si prospettano situazioni che potrebbero fare ipotizzare una situazione diversa e valutabile in sede penale: non si rilevano modalità per occultare la spesa e impedire il controllo di congruità, non si indica alcun sospetto su un accordo tra interessato ed organo di autorizzazione al rimborso per non effettuare la verifica di "eccessività" della spesa o per autorizzarne una eccessiva.

5.2. Per tale voce, quindi, si conclude nel senso della totale irrilevanza penale del fatto.

6. Vi sono, infine, le spese di ristorazione apparentemente incompatibili per ragioni temporali e spaziali con gli impegni del ricorrente.

Pur se questi sono casi di apparente irregolarità prima facie (e non solo di "sospetto" qual è il caso della coincidenza con il compleanno del coniuge), il rilievo pressoché minimo del profitto avrebbe dovuto di per sé orientare maggiormente nel senso di un possibile errore; ciò soprattutto se si fosse correttamente tenuto conto della insostenibilità della tesi del sussistere il peculato per i rimborsi già citati.

6.1. La motivazione di colpevolezza, però, risulta solo apparente in quanto non si indica la violazione delle regole dell'epoca quanto alla indicazione delle giustificazioni di spesa e, in tale contesto normativo, non si è tenuto conto della plausibile giustificazione del ricorrente quanto alla presenza dei suoi collaboratori "non contrattualizzati" che ben giustificava la possibilità delle minime situazioni di contemporaneo rimborso dei piccoli importi in questione.

Anche per questo, del resto, incide la valutazione già fatta dal giudice di primo grado, condivisa dalla sentenza di appello secondo la quale, a fronte della produzione documentale del P.M., spettava alla difesa la offerta di prova a discarico. Va invece confermato che, poiché il ricorrente aveva indicato le comuni situazioni che potevano portare l'apparente duplicazione di quel tipo di impegni di spesa, la affermazione di responsabilità doveva necessariamente passare per una verifica della non sussistenza di quelle comuni situazioni.

6.2 Anche in questo caso, dal testo delle sentenze di merito risulta non solo non essere state valutate le prove a carico (con conseguente carenza assoluta di motivazione) ma che tali prove non possono essere rinvenute in atti; quindi in un



eventuale giudizio di rinvio non potrebbe comunque pervenirsi ad un esito di condanna.

7. La decisione in ordine ai reati di peculato comporta la insussistenza dei reati di falso.

8. Per quanto sopra, la decisione deve essere adottata senza rinvio con annullamento della sentenza impugnata ed assoluzione del ricorrente con la formula di cui in dispositivo.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.



Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2019

il Consigliere estensore

Pierluigi Di Stefano

il Presidente

Anna Petruzzellis



CANCELLERIA